

**Circolare n°:** 24/2020

**Oggetto:** *Le misure per il rafforzamento patrimoniale delle PMI*

**Sommario:** Lo scorso 16 settembre sono stati presentati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e dello Sviluppo Economico, gli strumenti varati dal Decreto Rilancio per il sostegno alla patrimonializzazione delle piccole e medie imprese in difficoltà.

**Contenuto:** \_\_\_\_\_

Con la firma del decreto MEF del 10 agosto scorso e l'autorizzazione della Commissione Europea, sono operative le misure di rafforzamento patrimoniale delle PMI in difficoltà previste dall'articolo 26 D.L. n.34/2020, convertito in L. n.77/2020. Le misure riguardano:

- un credito d'imposta per i soggetti che effettuano conferimenti in denaro in esecuzione di delibere di aumento del capitale sociale effettuati tra il 20 maggio e il 31 dicembre 2020;
- un credito d'imposta per le imprese, pari al 50% delle perdite pregresse eccedenti il 10% del patrimonio netto, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale sociale;
- l'istituzione del Fondo Patrimonio PMI, con dotazione iniziale di 4 miliardi di euro e gestito da INVITALIA che opera attraverso l'acquisto di obbligazioni o titoli di debito emessi da società.

**Scopo della presente circolare è quello di delineare il quadro dei criteri e delle modalità di applicazione delle predette misure.**

**Indice:** \_\_\_\_\_

- P.1 — CREDITI D'IMPOSTA RICAPITALIZZAZIONE PMI
- P.2 — FONDO PATRIMONIO PMI

## CREDITI D'IMPOSTA RICAPITALIZZAZIONE PMI: \_\_\_\_\_

### **AMBITO SOGGETTIVO**

Le agevolazioni in esame trovano applicazione per gli  **aumenti di capitale**  riguardanti i seguenti soggetti, aventi sede legale in Italia:

- a) le società per azioni;
- b) le società in accomandita per azioni;
- c) le società a responsabilità limitata, anche semplificata;
- d) le società cooperative;
- e) le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001;
- f) le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003.

Sono esclusi dall'ambito soggettivo della norma:

- le società di cui all'art.162-bis del T.U.n.917/86 (intermediari finanziari e società di partecipazione<sup>1</sup> e quelle che esercitano attività assicurative);
- le imprese qualificabili, al 31 dicembre 2019, come «imprese in difficoltà» ai sensi dell'art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014, dell'art. 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014 e dell'art.3, punto 5, del regolamento (UE) n. 1388/2014, a meno che non siano qualificabili come microimprese o piccole imprese ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014. In tal caso, a microimprese e piccole imprese è riconosciuto il credito d'imposta se non sono soggette a procedure concorsuali per insolvenza, o essendo state soggette a tali procedure abbiano rimborsato il prestito o revocato la garanzia al momento dell'investimento agevolato, e non hanno ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione, o avendoli ricevuti non siano più soggette a un piano di ristrutturazione al momento dell'investimento agevolato.

Per accedere al beneficio è necessario che l'impresa:

- a) presenti un ammontare di ricavi di cui all'art.85, comma 1, lettere a) e b), del T.U.n.917/86, relativo al periodo d'imposta 2019, **superiore a 5 milioni di euro, e fino a 50 milioni di euro**; nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei ricavi su base consolidata, al più elevato grado di

consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo;

- b) abbia subito, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nei mesi di marzo e aprile 2020, **una riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi** di cui all'art. 85, comma 1, lett. a) e b), del T.U.n.917/86, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente **in misura non inferiore al 33%**;
- c) abbia deliberato ed eseguito nel periodo **20 maggio 2020 - 31 dicembre 2020** un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato.

### **AGEVOLAZIONE**

#### CREDITO D'IMPOSTA CONFERIMENTI IN DENARO

Viene riconosciuto a favore dei soggetti che effettuano **conferimenti in denaro**, in esecuzione di un aumento di capitale sociale, in una o più società, **un credito d'imposta pari al 20%**.

L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta non può eccedere i 2 milioni di euro.

La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023.

L'agevolazione spetta all'investitore in possesso di certificazione della società conferitaria che attesti di non aver superato il limite dell'importo complessivo agevolabile (800.000 euro) ovvero, se superato, l'importo per il quale spetta il credito d'imposta.

Non possono beneficiare del credito d'imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.

L'investimento agevolato può essere effettuato anche indirettamente attraverso OICR che non siano a partecipazione pubblica, diretta o indiretta, residenti nel territorio dello Stato, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, che investono in misura **superiore al 50 per cento nel capitale**

**sociale** delle società tramite organismi di investimento collettivo del risparmio e società, direttamente o indirettamente, a partecipazione pubblica.

#### CREDITO D'IMPOSTA PERDITE ECCEDENTI

A beneficio delle società di cui al paragrafo precedente è riconosciuto un **credito d'imposta pari al 50% delle perdite civilistiche** eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale deliberato e sottoscritto nella finestra temporale **dal 20 maggio al 31 dicembre 2020**.

La società deve inoltre soddisfare le ulteriori seguenti condizioni:

- a) essere in situazione di regolarità contributiva e fiscale;
- b) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
- c) non rientrare tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- d) non si trova nelle condizioni ostative di cui all'art.67 del D.Lgs.n.159/2011;
- e) nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui al D.Lgs.n.74/2000.

Le aziende in concordato preventivo di continuità con omologa già emessa, che si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale all'interno di piani di rientro e rateizzazione già esistenti alla data del 19 maggio 2020, possono accedere all'agevolazione.

#### **PROCEDURA e UTILIZZO**

##### CREDITO D'IMPOSTA CONFERIMENTI

Al fine di accedere al beneficio i soggetti investitori e gli organismi di investimento collettivo del risparmio che intendono avvalersi del credito d'imposta presentano

all'Agenzia delle entrate apposita istanza, da inviare nei termini e con le modalità definiti con provvedimento della medesima Agenzia, contenente:

- il codice fiscale della società conferitaria nonché l'indicazione dell'importo del conferimento effettuato e dell'ammontare del credito d'imposta richiesto;
- nel caso in cui il soggetto conferente sia una società, l'attestazione di non controllare direttamente o indirettamente la società conferitaria, di non essere sottoposta a comune controllo o collegata con la conferitaria ovvero di non essere da quest'ultima controllata;
- l'importo degli aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, da portare in diminuzione del credito d'imposta richiesto ai sensi dell'art. 53 del D.L.n.34/2020 e s.m.;
- gli altri elementi eventualmente individuati con il provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

Il richiedente deve acquisire prima della presentazione dell'istanza:

- a) una copia della delibera di aumento del capitale sociale;
- b) la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R.n.445/2000, con la quale il legale rappresentante attesta che la società conferitaria non ha beneficiato ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea recante «*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*» di misure di aiuto per un ammontare superiore ad euro 800.000, ovvero ad euro 120.000 per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura o ad euro 100.000 per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Qualora il credito d'imposta spettante in relazione al conferimento effettuato dal richiedente determini il superamento dei limiti di cui sopra, la società conferitaria deve indicare anche l'importo massimo del credito d'imposta che l'investitore può richiedere.

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di

presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento, anche in compensazione;

- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP.

#### CREDITO D'IMPOSTA PERDITE CIVILISTICHE

La società che intende avvalersi del **credito d'imposta per le perdite civilistiche** presenta all'Agenzia delle entrate apposita istanza, da inviare nei termini e con le modalità definite con provvedimento della medesima Agenzia, contenente:

- a) l'indicazione dell'ammontare delle perdite ammissibili all'agevolazione e dell'importo del credito d'imposta richiesto;
- b) l'indicazione dell'ammontare complessivo del credito d'imposta riconosciuto in favore degli investitori, con i relativi codici fiscali;
- c) la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R.n.445/2000, con la quale il legale rappresentante attesta che la società, anche tenuto conto del credito d'imposta in favore degli investitori di cui all'art. 212, non ha beneficiato ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea recante «*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*» di misure di aiuto per un ammontare superiore ad euro 800.000, ovvero ad euro 120.000 per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura o ad euro 100.000 per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- d) la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R.n.445/2000, con la quale il legale rappresentante attesta l'importo degli aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, da portare in diminuzione del credito d'imposta richiesto ai sensi dell'art. 53 del D.L. n.34/2020 e s.m.;
- e) gli altri elementi eventualmente individuati con il provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

#### **DECADENZA**

Il diritto a beneficiare del **credito d'imposta del 20%** per le aziende che partecipano all'aumento di capitale decade, con conseguente obbligo del beneficiario di restituire l'agevolazione fruita, unitamente agli interessi legali, nel caso in cui:

- a) la società conferitaria proceda alla distribuzione di qualsiasi tipo di riserve entro il 31 dicembre 2023;
- b) venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti.

Il diritto a beneficiare del **credito d'imposta nella misura del 50% sulle perdite pregresse** decade, con conseguente obbligo della società beneficiaria di restituire l'agevolazione fruita, unitamente agli interessi legali, nel caso in cui:

- a) la società procede alla distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1° gennaio 2024;
- b) venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti.

#### FONDO PATRIMONIO PMI:

---

Il **Fondo Patrimonio PMI** è uno strumento rivolto alle imprese che opera attraverso l'acquisto di **obbligazioni o titoli di debito** emessi da aziende che hanno effettuato un aumento di capitale pari ad almeno 250.000 euro.

Il fondo ha una dotazione di 4 miliardi di euro. L'acquisto dei titoli deve avvenire entro il termine del 31 dicembre 2020.

#### **AMBITO SOGGETTIVO**

L'intervento del Fondo è riservato alle società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata (anche semplificata), società cooperative, società europee e società cooperative europee aventi sede legale in Italia.

Sono escluse le società o cooperative che operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo. Non è prevista una valutazione del merito creditizio.

Le società devono inoltre:

- avere un ammontare di ricavi nell'esercizio 2019 tra i 10 e i 50 milioni di euro e meno di 250 dipendenti;
- aver subito, a causa della pandemia da Covid-19, una riduzione complessiva dei ricavi nei mesi di marzo e aprile 2020 pari ad almeno il 33% rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente;

- aver deliberato ed eseguito, dopo il 19 maggio 2020, un aumento di capitale a pagamento pari ad almeno 250.000 euro;
- aver emesso un'obbligazione o un altro titolo di debito con determinate caratteristiche;
- non risultare, al 31 dicembre 2019, impresa in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria.

#### **CARATTERISTICHE STRUMENTO**

Il Fondo Patrimonio PMI interviene acquistando **obbligazioni o altri titoli di debito** di nuova emissione con le seguenti caratteristiche:

- il rimborso avviene al termine del sesto anno dalla sottoscrizione (è prevista la possibilità di un rimborso anticipato dopo il terzo anno dalla sottoscrizione);
- il valore nominale del singolo titolo o obbligazione è non inferiore a 10.000 euro;
- il tasso agevolato (su base annua) è 1,75% per il primo anno, 2% per il secondo e terzo anno e 2,50% per i restanti tre anni;
- gli interessi maturano e sono corrisposti con periodicità annuale. Gli interessi, tuttavia, su richiesta specifica, possono essere capitalizzati e corrisposti in un'unica soluzione alla scadenza.

L'ammontare massimo dei titoli sottoscritti è commisurato al minore tra:

- tre volte l'ammontare dell'aumento del capitale eseguito;
- il 12,5% del fatturato 2019.

Il sostegno finanziario è inserito nell'ambito del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19".

Se le società hanno ottenuto ulteriori aiuti in termini di garanzie o di tassi di interesse nell'ambito del citato regime comunitario, la somma degli importi garantiti, dei prestiti agevolati e dell'ammontare degli strumenti finanziari sottoscritti non potrà superare il maggior valore tra:

- il 25% del fatturato 2019;
- il doppio dei costi del personale del 2019 (da bilancio o da dati certificati in caso di bilancio non ancora approvato);



- il fabbisogno di liquidità della società per i diciotto mesi successivi alla concessione dell'aiuto;

Il finanziamento dovrà essere destinato alla copertura dei costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia. Non è ammesso il pagamento di debiti pregressi.

Sono previste delle **premierità** se la società raggiunge uno o più dei seguenti obiettivi:

- mantenimento dei livelli occupazionali (al 31 dicembre 2019) presso stabilimenti produttivi italiani fino al rimborso del finanziamento;
- investimenti per la tutela ambientale (riduzione consumi, emissioni o riqualificazione energetica di edifici) per un importo non inferiore al 30% del valore dei titoli sottoscritti ed effettuati entro la data di rimborso;
- investimenti in tecnologie abilitanti dell'industria 4.0 per un importo non inferiore al 30% del valore dei titoli sottoscritti ed effettuati entro la data di rimborso.

Al raggiungimento di uno o più degli obiettivi precedenti viene riconosciuta **una riduzione del 5%** del valore di rimborso. L'aiuto corrispondente sarà concesso in regime *de minimis*.

#### **PRESENTAZIONE DOMANDE**

Il Fondo Patrimonio PMI prevede una procedura a sportello. Le domande vengono valutate da Invitalia in base all'ordine di presentazione, fino a esaurimento dei fondi.

L'iter di sottoscrizione dei titoli (entro il 31 dicembre 2020) comprende i seguenti passaggi:

- la società, effettuato l'aumento del capitale e deliberata l'emissione dell'obbligazione o del titolo di debito, presenta richiesta di finanziamento a Invitalia esclusivamente tramite la procedura informatica appositamente predisposta, allegando tutta la documentazione necessaria. Il versamento integrale dell'aumento deliberato (con contestuale invio della relativa documentazione contabile) potrà essere effettuato anche dopo la comunicazione di approvazione della domanda ma, in ogni caso, prima dell'effettiva sottoscrizione del titolo;

- Invitalia, entro 10 giorni dal ricevimento della domanda, procede alle verifiche di ammissibilità, chiedendo eventualmente integrazioni in caso di necessità (da fornire entro 10 giorni);
- in caso di esito positivo delle verifiche, Invitalia, entro i 10 giorni successivi, procede alla sottoscrizione dei titoli emessi ed al versamento del prezzo di sottoscrizione.

Fino ad integrale rimborso del finanziamento la società è tenuta a fornire ogni tre mesi un rendiconto periodico per attestare il rispetto delle condizioni e dei termini del finanziamento e il mantenimento degli impegni assunti.

*Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.*

*Cordiali saluti*

**Studio Brunello e Partner STP**  
**Dr. Fabio Pavan**